

tuata; chè, se si volessero riconoscere come fondate su un principio giuridico di diritto queste autonomie, noi non avremmo più potere di far leggi, di far codici che immutino gli antichi ordinamenti.

Queste autonomie esistono in forza di leggi antiche che noi possiamo abrogare.

I Governi tirannici volevano la debolezza dei comuni per meglio dominarli e guidarli. Noi invece li dobbiamo costituire in modo che possano avere una vita interamente libera ed indipendente.

Il carro della rivoluzione e del progresso deve senza dubbio rovesciare molti edifizii che sono opera di più secoli; ma le microscopiche autonomie comunali non sono per me edifizii, sono le piccole pietruzze che questo carro deve spostare nel suo cammino. Non facemmo noi l'abolizione dei vincoli feudali, delle enfiteusi e dei livelli?

Non erano diritti questi che legavano la proprietà da epoca immemorabile? Non faremo noi come fecero tutte le rivoluzioni, l'abolizione delle corporazioni religiose, la riforma del Codice civile? Eppure queste riforme vengono a rimuovere i diritti di famiglia, i rapporti sociali, la costituzione degli enti morali. Non c'è via di mezzo, o signori, se in ossequio di questo principio di diritto, che direi tutto storico, se di fronte a questo si vuol giungere sino a rispettare l'autonomia dei comuni che non contano 100 abitanti, saremo condotti alle più estreme conseguenze del principio di conservazione, imperocchè ad ogni passo noi troveremo analoghi diritti da rispettare.

Mi duole di esporre in quest'occasione opinioni contrarie a quelle di un illustre ed autorevolissimo economista qual è Carlo Cattaneo, il quale io profondamente rispetto, e fin dall'adolescenza ho sempre amato e stimato come uno dei primi dotti contemporanei; e tanto più mi duole dacchè potrebbe sembrare vana presunzione il voler competere coll'alta dottrina di quell'eminente scrittore; ma, o signori, io qui sto come legislatore, e qui devo liberamente esporre quelle che sono mie opinioni e che io ho formato non tanto collo studio teorico, quale avea compiuto l'illustre economista da me ricordato, ma con quell'esame critico e spassionato che ho fatto nella pratica dell'amministrazione dei comuni.

Cogli argomenti esposti fin qui credo aver dimostrato quali sieno i mali che procedono dall'esistenza di questi piccoli comuni, e come questa renda impossibile l'attuazione della libertà; credo d'aver dimostrato che sono necessarie le aggregazioni, e che chi vuole la libertà deve volere le aggregazioni. Ma ciò non vuol dire che questa riforma s'abbia a fare senza prudenza, ciò non vuol dire che noi non abbiamo da cercare quei mezzi che possano essere valevoli ad evitare in paese le perturbazioni che potrebbero avvenire in conseguenza della riforma stessa.

Noi abbiamo l'esempio dei comuni appodati che furono in parecchie provincie d'Italia costituiti per risolvere questa quistione; che se non si trovasse con-

veniente imitare per intero quel sistema, si potrebbe però adottarne uno in qualche modo analogo a quello degli appodati, cercando di rispettare le proprietà patrimoniali dei singoli comuni che si dovrebbero aggregare.

Nè questo poi, o signori, significa che per fare queste aggregazioni si abbia a ricorrere al sistema proposto dal Ministero, che cioè, si debba dare al medesimo la facoltà di farle per decreto reale. Io già dimostrai ieri come lo Statuto si opponga a ciò. Questa facoltà non si può dare assolutamente, come tanto meno si può dare al Ministero la facoltà di disgregare i comuni; chè se il Ministero potrà in qualche guisa giustificarsi per aver fatta la prima parte della proposta, egli non può giustificarsi di certo d'aver proposto alla Camera che gli si dia facoltà di fare per decreto reale anche la disgregazione dei comuni.

Io credo che l'unico sistema conveniente sia quello di invitare i Consigli provinciali a fare le loro proposte di aggregazioni, sentiti i reclami dei comuni, ammettendo eziandio che possano i comuni ricorrere, ove si convenga, al Consiglio di Stato. Le proposte dei Consigli provinciali vengono poi riunite in una tabella, ed il Ministero presenti al Parlamento questa tabella generale delle aggregazioni, affinchè voglia con un articolo di legge sancirla. Questo sistema io lo credo l'unico utile, e che possa risolvere costituzionalmente questa questione; ed allorchè verremo alla discussione degli articoli relativi a questa materia, io mi permetterò di formulare una proposta, affinchè quegli articoli vengano soppressi, e il Ministero si attenga ad altre regole onde ottenere l'intento.

PRESIDENTE. Il relatore Bon-Compagni ha la parola per fare una dichiarazione.

BON-COMPAGNI, relatore. L'andamento che ha preso la discussione m'induce a credere che sia opportuno di richiamare la Camera al vero stato della questione su cui la relazione della Commissione richiede la sua attenzione. Ciò è tanto più necessario che non so come è scorso sul frontispizio della nostra ultima relazione un titolo che non rende esattamente il concetto a cui si sono informate le nostre proposizioni.

Riordinamento dell'amministrazione provinciale e comunale.

Rammenta la Camera che tutto il nostro lavoro ha origine nell'esame della legge presentata dall'onorevole Ricasoli fino dal 22 ottobre 1861. Questa legge portava per titolo: *Modificazioni alla legge 23 ottobre 1859 sull'amministrazione comunale e provinciale, ed applicazione della medesima a tutto il regno.* Questa non era una legge di riordinamento dell'amministrazione provinciale e comunale, era una legge di unificazione. L'unificazione si faceva in due sensi: si faceva promulgando nella Toscana (dove non era e non è ancora stata promulgata) la legge del 1859; si faceva l'unificazione in un'altra parte in cui non era fatta, anche là dove era stata promulgata la legge, giacchè dappertutto nelle provincie che si erano venute annettendo